

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),  
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO  
(Roma Tre)

## COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),  
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),  
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel  
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor  
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE  
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo  
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo  
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano  
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della  
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO  
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo  
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI  
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),  
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere  
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO  
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,  
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI  
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no  
EDITRICE

*Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2021  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

---

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

LIETTA DE SALVO  
*Università di Messina*

RIFLESSI DEL LINGUAGGIO PATRISTICO  
NELLA NORMATIVA IMPERIALE TARDOANTICA.  
L'ESEMPIO DI AGOSTINO

Molto tempo fa ho affrontato per la prima volta l'intrigante tema del rapporto tra Agostino e il diritto<sup>1</sup>, in una prospettiva in certo senso indicata già in anni lontani da Dario Nonnoi (1934) e dal grande Jean Gaudemet (1978)<sup>2</sup>. Quest'ultimo prende in considerazione soprattutto la conoscenza e l'assimilazione del diritto romano da parte degli autori cristiani, intendendo sottolineare i reciproci influssi sia sul piano teologico, che su quello della prassi. Da parte mia, mi propongo di riprendere il tema, allo scopo di riscontrare le influenze retoriche della patristica sulle costituzioni, nell'ottica di individuare quella "interazione fra dottrine patristiche e legislazione civile", indicata proprio da Gaudemet<sup>3</sup>, e non solo dal punto di vista contenutistico. I padri della Chiesa, forti della loro formazione retorica e della loro conoscenza del linguaggio burocratico, hanno certamente influenzato la normativa imperiale<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> L. DE SALVO, *Nolo munera ista* (Aug. serm. 355,3). *Eredità e donazioni in Agostino*, in *AARC*, 20, Perugia 1993, 299-323.

<sup>2</sup> D. NONNOI, *Sant'Agostino e il diritto romano*, in *RISG*, n.s. 9, 1934, 531-622; J. GAUDEMET, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III<sup>e</sup> au IV<sup>e</sup> siècle*, in *IRMAE*, 1, 3, b, Milano 1978, 127-166 [1-166].

<sup>3</sup> J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit.; cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 300.

<sup>4</sup> Sulla corrispondenza fra l'atteggiamento del legislatore e quello dei pensatori cristiani contemporanei, per citare qualche nome, fondamentale J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., partic. 166; cfr., inoltre, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985<sup>2</sup>, 79; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit. (ivi ulteriore bibliografia).

Già nel 1962, J. Gaudemet<sup>5</sup> ha segnalato la difficoltà di capire com'è stata veicolata la dottrina patristica nella legislazione secolare, concludendo: "Malheureusement il faut reconnaître que nous sommes ici, le plus souvent dans une totale ignorance. Que sait-on des rédacteurs des constitutions impériales, de la composition du personnel de la chancellerie, des convictions religieuses de la plupart des préfets du prétoire? Qui, parmi les juges, était acquis à la foi nouvelle; combien les écoles de droit comptaient-elle de maîtres chrétiens; qui eut la volonté de faire passer la morale nouvelle dans le droit ancien?". Credo che gli studi di questi ultimi decenni abbiano dato una risposta soddisfacente ai dubbi del grande giurista francese.

Alla retorica, com'è noto, era riservato grande spazio nell'educazione della élite culturale, ed essa aveva una parte preponderante nella formazione dei professori e dei burocrati. I vescovi, che appartenevano, per lo più, agli alti strati della società, avevano dunque la stessa formazione dei funzionari della cancelleria imperiale. Questo certamente non è stato senza ricadute nella produzione legislativa tardoantica. Accadeva spesso infatti che l'orientamento del legislatore si trovasse a corrispondere con le posizioni assunte da vescovi e pensatori cristiani contemporanei.

Per fare qualche esempio, autori quali Ambrogio e Agostino, entrambi esperti di retorica e conoscitori del linguaggio burocratico, hanno lasciato molte tracce del loro pensiero e del loro stile nella legislazione del tempo. Ambrogio, prima di essere vescovo, era stato governatore e quindi esperto di amministrazione; molti suoi concetti e talune sue espressioni hanno trovato posto nella legislazione matrimoniale di Graziano e Teodosio<sup>6</sup>.

Mi occuperò in particolare di Agostino, di come la sua arte retorica abbia fatto da modello per gli estensori dei testi legislativi, ovvero abbia potuto influenzare i suddetti redattori, che a volte sembrano più letterati che giuristi. Prima di diventare vescovo, Agostino era vissuto vicino alla corte, dove si redigevano le leggi, alcune delle quali certamente

<sup>5</sup> J. GAUDEMET, *La transformation de la vie familiale au bas-empire et l'influence du christianisme*, in *Romanitas*, 5, 1962, 75 [58-85] = ID., *Études de droit romain*, III, Napoli 1979, 303 [281-310].

<sup>6</sup> Cfr. A. GUASCO, *Vedove e seconde nozze. 'Influenze' ambrosiane sulla legislazione tardoantica*, in A. MAFFI-L. GAGLIARDI (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 203-215.

risentono della sua mentalità e del suo linguaggio, al pari, e forse più, di Ambrogio. Della sua vasta produzione, prenderò in considerazione, in particolare, alcune lettere.

Come tutti i membri dell'aristocrazia romana, Agostino aveva ricevuto una formazione retorica ed era stato professore di questa disciplina a Cartagine, a Roma e a Milano<sup>7</sup>. Quest'ultimo soggiorno, iniziato fra il 384 e il 385, ottenuto grazie a Simmaco, è più importante, perché il giovane svolgeva l'attività di retore alla corte di Valentiniano II, al quale indirizzò pure un panegirico, di cui si sarebbe in seguito pentito<sup>8</sup>. In talune sue opere, come il *De doctrina Christiana*, *De dialectica*, e *De Rhetorica* affronta e approfondisce certi aspetti fondamentali dell'arte retorica, che ritiene utile all'esegeta cristiano<sup>9</sup>, come l'esigenza di chiarezza, spesso soffocata dall'*obscuritas* dei mezzi espressivi. Non a caso, in *De doct. Christ.* 2.6.7 scrive che certi passi della Bibbia non si riescono a capire, perché vi dominano *obscuritas* e *ambiguitas*, che costituiscono *impedimenta ad veritatem videndam*<sup>10</sup>. Il vescovo di Ippona, da profondo conoscitore del diritto e della legislazione del tempo<sup>11</sup>, si sforza di innestare l'omiletica cristiana sull'arte retorica classica<sup>12</sup>. Si possono trovare corrispondenze concettuali, ma anche verbali fra la legislazione e le opere del santo in vari campi del diritto (problema dei naufragi, eredità, donazioni, disposizioni contro gli eretici, problemi fiscali, schiavitù, ecc.).

<sup>7</sup> POSS., *VAug.* 1, cfr. AUG., *conf.* 5.3.23; 6.6.9; 6.7.11. Su Agostino e la retorica la bibliografia è vasta. Ricordo solo qualche nome: C. MOHRMAN, *Saint Augustine and the "eloquentia"*, Roma 1961; M. MARIN, *Retorica ed esegesi in Sant'Agostino*, in *VetChr.* 24, 1987, 253-268; L.F. PIZZOLATI, *Capitoli di retorica agostiniana*, *Sussidi Patristici*, 7, Roma 1994; B. MORONI, *Le menzogne del panegirico. Agostino retore alla corte di Milano*, in F.E. CONSOLINO (a cura di), *L'adorabile vescovo di Ippona, Atti del Convegno di Paola (24-25 maggio 2000)*, Soveria Mannelli 2002, 25-51; P. MARONE, *Agostino e la retorica classica: alcune riflessioni sull'uso delle categorie ciceroniane nel IV libro del De doctrina christiana*, in *Percorsi Agostiniani*, 5, n. 10, 2012, 303-312 (ivi ulteriore bibliografia).

<sup>8</sup> Cfr. in partic. B. MORONI, *Le menzogne del panegirico* cit., 25 ss.; 51.

<sup>9</sup> P. MARONE, *Agostino e la retorica classica* cit., 310.

<sup>10</sup> Cfr. H.I. MARROU, *S. Agostino e la fine della cultura antica*, trad. it., 1958, rist. Milano 2016, 489-498.

<sup>11</sup> Cfr. fra gli altri, J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., 127-164; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 299-323, in partic. 301 ss.

<sup>12</sup> P. PRESTEL, *Antike Rhetorik in christlicher Verwendung. Augustinus De doctrina Christiana II*, in *Der Altsprachliche Unterricht*, 38, 3, 1995, 54 [54-71].

Come si vede dalle sue opere, in particolare dalle lettere, il vescovo di Ippona era molto scrupoloso nel rispettare il diritto civile e, a volte, orientarlo. In lui non c'è una mera recezione di tale diritto, bensì un personale accoglimento della normativa imperiale, dal punto di vista di un romano, ma insieme di un pastore di anime, che tende a commisurare l'ideale ascetico con le esigenze pratiche, accettando le disposizioni civili come dettate da *ius naturale* che quindi è anche *ius divinum*.

E la sua conoscenza in materia è precisa; egli è al corrente della terminologia giuridica esatta, come, ad es., il linguaggio tardo di *possessio*, termine che usa per designare la proprietà; quanto a *testamentum* gli sono chiari i due significati, quello biblico di *pactum* e quello tipico del diritto romano. Inoltre, distingue bene, fra l'onorario di un medico e il salario di un operario<sup>13</sup>. C'è sempre da parte sua un riferimento ai giuristi: nel *serm.* 356.4<sup>14</sup>, ricorre l'espressione *corpore non iure*, espressione qualificata da Agostino come appartenente al linguaggio giuridico (*sicut iuris periti loquuntur*); infatti si trova in una costituzione di Costantino<sup>15</sup>. Il passo rivela come il vescovo conoscesse la nozione di proprietà attribuita a *corpus*, che in questo caso è la Chiesa come istituzione<sup>16</sup>. Allo stesso modo conosce bene la nozione di usufrutto<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> AUG., *ep.* 153.23, *nam plerique nec medico volunt reddere honorem suum, nec operario mercedem* (altre testimonianze in J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., 133 ss.).

<sup>14</sup> Nei *sermones* 355, 356 e in altri, l'Ipponense parla della attribuzione dei beni ad una istituzione religiosa.

<sup>15</sup> C. 7.32.10 del 314: *Nemo ambigit possessionis duplicem esse ratione, aliam quae iure consistit, alia quae corpore*; cfr. D. NONNOI, *Sant'Agostino e il diritto* cit., 593; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 301 e nt. 12.

<sup>16</sup> AUG., *serm.* 356.4: *Diaconus Faustinus, sicut pene omnibus nostis, hic de militia saeculi ad monasterium conversus est: hic baptizatus, inde diaconus ordinatus. Sed quia exiguum est quod videtur possidere, sicut iurisperiti loquuntur, iure, non corpore, reliquerat illud, et ab eius fratribus tenebatur. Numquam inde cogitavit ex quo conversus est, nec ipse aliquid quaesivit a fratribus suis, nec ab illo aliquid est quaesitum. Modo quia ventum est ad hunc articulum temporis, cum consilio meo divisit ipsam rem: et dimidiam donavit fratribus suis, dimidiam Ecclesiae pauperi in loco eodem constitutae*. Si tratta infatti di una donazione fatta alla Chiesa, in quanto *corpus*, non al vescovo, che nel caso particolare era Faustino.

<sup>17</sup> D. NONNOI, *Sant'Agostino e il diritto* cit., 593 ss.; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 311. In età tardoantica si era diffusa l'usanza di donare i propri beni alla Chiesa (AUG., *serm.* 355.5), riservandosi l'usufrutto, ma quando non si era in presenza di eredi legittimi. Agostino loda per il suo comportamento il vescovo Aurelio



Naturalmente saranno effettuati solo alcuni sondaggi, mentre un lavoro capillare su tutte le opere di Agostino richiederebbe ben altro spazio che quello di questo contributo.

Veniamo in particolare ad alcuni brani, tratti dal suo epistolario, che è possibile mettere a confronto con la normativa imperiale del tempo.

1. Di eccezionale interesse sono alcuni passi delle epistole 113, 114 e 115, datate fra il 409 e i 423, in cui sono presenti, quasi testualmente, i termini di una costituzione di Onorio, del 21 gennaio 409, conservata in CTh. 9.2.6, relativa al diritto d'asilo<sup>18</sup>. La costituzione riprende molto da vicino il testo di Agostino:

CTh. 9.2.6 (409 Ian. 21): Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. Caeciliano P(raefectus) P(raetorio). Si quos, praeceptos iudicum praemissum inscriptionis vinculo reos factos adminiculum curiae propriae dirigere iussum fuerit, municipalibus actis interro-

di Cartagine, che aveva ricevuto una donazione da un tale: *Quidam cum filios non haberet neque speraret, res suas omnes, retento sibi usufructu, donavit Ecclesiae ...*; quando poi gli erano nati dei figli, il vescovo aveva restituito a lui, che non se lo aspettava, quanto aveva ricevuto; Agostino osserva: *In potestate habebit episcopus non reddere, sed iure fori, non iure coeli*. Se c'era stata una donazione corretta dal punto di vista umano, la situazione è stata rivista sotto un'ottica etica e religiosa. Il vescovo di Ippona oppone dunque lo *ius fori* e lo *ius coeli* (cfr. J. GAUDEMET, *Le droit romain cit.*, 149). La nascita dei figli annullava la donazione precedente, anche se fatta alla Chiesa, secondo le norme del diritto divino.

<sup>18</sup> Cfr. V. NERI, *L'intercessio dei vescovi nel processo romano (IV-V sec.)*, in *Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*. Ravenna Capitale, I. Saggi, Bologna 2015, 2015, 112 s. [107-119]; C. LEPELLEY, *Le patronat épiscopal aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles: continuités et ruptures avec le patronat classique*, in É. REBILLARD-C. SOTINEL (éds.), *L'évêque dans la cité du IV<sup>e</sup> au V<sup>e</sup> siècle. Image et autorité*, Actes de la table ronde organisée par l'Institut patristique Augustinum et l'École française de Rome (Rome, 1<sup>er</sup> et 2 décembre 1995), CEFR, 248, Rome 1998, 29 e nt. 38 [17-33]; É. REBILLARD, *Augustine et le rituel épistolaire de l'élite sociale et culturelle de son temps. Éléments pour une analyse processuelle des relations de l'évêque et de la cité dans l'Antiquité tardive*, in É. REBILLARD-C. SOTINEL (éds.), *L'évêque dans la cité cit.*, 140 ss. e nnt. 102-104 [127-152]; S. ADAMIAK, *Asking for Human Mercy. Augustine's intercession with the Men in Power*, in P. NEHERING-M. STRÓŻYŃSKI-R. TOCEKO (eds.), *Scrinium Augustini. The World of Augustine's Lettres*, Turnhout 2017, 35-37. Da notare che la legge non riguarda solo il diritto d'asilo, ma è anche una disposizione generale, che si riferisce a chiunque si sia trovato ad avere a che fare con la giustizia; infatti è inserita nel titolo *De exhibendis vel transmittendis reis*.

gentur an velint iuxta praeceptum triumphalis patris nostri XXX diebus sibi concessis sub moderata et diligenti custodia propter ordinationem domus propriae parandosque sibi sumptus in civitate residere ...

*Ep.* 113 (a Cresconio, datata, come le successive, fra il 409 e il 423) ... Rogo itaque Benignitatem<sup>19</sup> tuam, quoniam difficile et incredibile est, ut non iam vel noveris vel nosse possis in qua causa detentus sit, hoc interim apud apparitorem qui eum tenet, petitionem meam adiuvare digneris, ut faciat quod imperatoris lege praecipitur ut eum apud Acta municipalia interrogari faciat, utrum sibi velit dies triginta concedi, quibus agat sub moderata custodia in ea civitate in qua detentus est, ut sua ordinaret, sumptusque provideat.

Se una parte dell'epistola 113 coincide con la costituzione di Onorio, le stesse parole sono riprese in altri brani delle due epistole seguenti:

*Ep.* 114 (a Fiorentino) ... Miserim legem ... qua concessum est eis qui praecipuntur ab aliqua potestate iudiciis exhiberi, ut ad Gesta municipalia perducantur, atque illic interrogentur utrum velint triginta dies in ea civitate ubi tenentur, agere sub moderata custodia, ad parandos sibi fructus, vel rem suam, sicut necesse fuerit, ordinandam; ...

*Ep.* 115 (a Fortunato) ... Alio die misi litteram petens ut ei concederetur quod iussit in causis talibus Imperator, id est ut Actis municipilibus intrerrogentur ut praecepti fuerint exhibendi, utrum velint in ea civitate sub custodia moderata triginta dies agere, ut rem suam ordinent vel praeparent sumptus<sup>20</sup>...

Queste due epistole, e la 116, riguardano un certo Favenzio, *conductor* di un fondo, il *Saltus Paratianensis*, situato nei pressi della chiesa d'Ippona; questi, avendo avuto problemi con il padrone del fondo, si era rifugiato in chiesa, usufruendo del diritto d'asilo (*ad Hipponensem*

<sup>19</sup> Da osservare come l'Ipponate usi qui il termine cancelleresco, frequente nelle costituzioni.

<sup>20</sup> Delle epistole vengono riportati solo i brani raffrontabili con la costituzione.

*confugit ecclesiam*) e aspettando che i suoi problemi fossero risolti con l'*intercessio* del vescovo di Ippona (*ut confugientes solent*, ep. 115). Poi, trascorso un certo tempo, ritenendosi ormai al sicuro, ne era uscito; ma una sera, mentre si trovava a cena in casa di un amico, era stato arrestato, probabilmente per volere del proprietario del *Saltus*. L'ufficiale, che aveva in custodia il prigioniero, aveva impedito al prete, inviato dal vescovo, di vederlo. Agostino allora era dovuto intervenire, ricorrendo a tutte le autorità coinvolte, vescovi e funzionari cristiani, nel nome della comune appartenenza alla chiesa, con lettere redatte, come al solito, nello stile retorico ed elegante in uso fra i membri delle élites culturali elevate<sup>21</sup>. Ma il prigioniero, invece che presso l'autorità municipale, come prevedeva la legge – che concedeva all'accusato il diritto ad una dilazione di trenta giorni per prepararsi al processo – era stato condotto presso il governatore della Numidia, Generoso, al quale il presule, per il tramite del vescovo di Cirta Fortunato, era stato costretto ad indirizzare un'altra lettera *commendaticia* (ep. 116), in cui chiedeva che fosse resa giustizia al *conductor*, tenendo conto che nei suoi riguardi *leges servatae non sunt* (ep. 115). L'accenno alle spese, contenuto nelle lettere (*sumptusque provideat*, ep. 113; *ad parandos sibi fructus*, ep. 114; *praeparent sumptus*, ep. 115) probabilmente è un riferimento alla possibilità che, una volta condotto nell'ufficio del *consularis*, Favenzio potesse essere pressato da richieste di tangenti, così usuali a quel tempo<sup>22</sup>, anche

<sup>21</sup> C. LEPELLEY, *Le patronat épiscopal* cit., 20; 29 e nt. 38.

<sup>22</sup> Già Costantino aveva legiferato in merito (cfr. la nota costituzione, contenuta in CTh. 1.16.7, del 331, che prevede la morte per i colpevoli di corruzione: *Cessent iam nunc rapaces officialium manus...*); a questa si aggiunga un'altra costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio del 380, in cui sono colpiti gli *iudices*, che si fossero macchiati di corruzione (CTh. 9.27.1). Sul fenomeno della corruzione nell'impero romano, la bibliografia è ben nota e sarebbe tedioso riportarla interamente. Tuttavia ricordo qualche studio. Oltre ai classici F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, 494 ss.; A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, trad. it., Milano 1974, 685-743 (e 1060-1090 ntt.); P. VEYNE, *Clients et corruption au service de l'État: la vénalité des offices au Bas-Empire*, in *Annales, ESC*, 36, 1981, 339-360; R. MAC MULLEN, *Corruption and Decline of Rome*, New Haven-London 1988, vanno ricordati: J. GAUDEMET, *Le abus des potents au bas-Empire*, in *The Irish Jurist*, 1, 1966, 128-135 (= *Études de droit romain*, III, 433-442); G. SANTUCCI, "Potentiores" e *abusi processuali*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 325-354; L. DE SALVO, *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio*, *ibidem*, 485-507; S. BARBATI, *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardoantico*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 335-452; M. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione. Li-*

se il *consularis* in persona, amico di Agostino, definto *pecuniosissimus*, aveva fama di integrità (*non solum integrum, verum etiam christianum*, ep. 116). Si temevano però richieste illecite da parte dei membri dell'*officium*, dove *pecunia praevaleat* (ep. 115).

Nell'ep. 114, inviata a Fiorentino, un *officialis* del *comes litoris*, dunque un funzionario imperiale, che teneva agli arresti Favenzio, il vescovo manda all'*officialis* il testo scritto della legge, sottolineando che egli avrebbe dovuto conoscerla (*quamvis ... legem quam quidem et antequam mitterem, ignorare utique non deberes*), e ricordandogli che qualunque autorità costituita *imperatoris sui legibus servit* (ep. 114). Qui si vede l'intervento del pastore, che intende tutelare un poveraccio dagli abusi e dall'ignoranza dei giudici.

Leggendo i brani delle epistole e confrontandoli con la costituzione, viene un dubbio: è l'Ipponense, esperto di retorica e a conoscenza del linguaggio cancelleresco, che cita quasi a memoria le parole della legge, in cui è sorprendente l'uso degli stessi termini, delle stesse forme che utilizza la cancelleria imperiale, oppure possiamo ipotizzare che sia stato questi l'ispiratore della disposizione, anche tenendo conto che riferimenti alla stessa norma sono espliciti nelle altre due lettere? È possibile che il vescovo, avendola suggerita, conoscesse bene la legge, mentre l'*officialis* del *comes litoris*, che avrebbe dovuto eseguirla, non ne era al corrente (forse per ritardi nella trasmissione in Africa?). Fa riflettere che nelle tre lettere sia ripetuto, con le stesse parole, l'essenziale della vicenda, che cioè chiunque fosse fatto prigioniero, per qualsiasi colpa, potesse avere, prima del giudizio, un lasso di tempo di trenta giorni per sistemare le proprie cose e provvedere alle spese, il tutto *sub moderata custodia*, nella città prescelta, dove avrebbe dovuto essere poi giudicato presso la cancelleria della polizia municipale. L'intervento di Agostino si limita alla richiesta del rispetto delle leggi (*faciat quod imperatoris lege praecipitur*, ep. 113; *quod lex imperatoris iubet*, ep. 114; *quod iussit in talibus causis imperator*, ep. 115) e mira ad ottenere che, nel puro ossequio alle norme vigenti, si usi umanità e rispetto della persona.

*bano*, *Orazioni LVI, LVII, XLVI. Introduzione, traduzione e commento storico*, Messina 2010; L. DI PAOLA, *Costantino e i governatori iustissimi et vigilantissimi. Riflessioni a margine di CTh 1,16,6 (331)*, in L. DE SALVO-E. CALIRI-M. CASELLA (a cura di), *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013)*, Bari 2016, 332 [327-339]; L. ATZERI, *La sanzione dell'infamia e il contrasto alla corruzione e al malgoverno nell'amministrazione tardoantica*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 612 ss. [605-631].

Viene da pensare che il vescovo d'Ipbona, che sempre si prodigava nell'*intercessio* in difesa delle classi basse e degli innocenti condannati, espletando la sua funzione di pastore, sia voluto intervenire presso la corte imperiale per far sì che fosse promulgata una legge che aiutasse i poveracci caduti nella rete dei funzionari imperiali. Un atteggiamento di indulgenza verso i colpevoli, che è palese in tutto il suo epistolario<sup>23</sup>. L'*intercessio* permette ai vescovi di diventare “mediatori di un flusso vasto e articolato di pressioni per orientare in senso benevolo l'andamento del processo o per mitigare la durezza delle pene”<sup>24</sup>. Perciò non c'è da meravigliarsi che un vescovo possa essere ispiratore di una legge a favore di un condannato<sup>25</sup>. In ogni caso, è importante rilevare la coincidenza dei formulari utilizzati.

<sup>23</sup> Un caso, riportato nelle lettere (*Ep.* 250; 250A; 1\*) non riguarda la legislazione civile, ma mostra lo scrupolo del vescovo di Ipbona di avere sempre norme sicure a cui attenersi. Agostino intercede per alcuni scomunicati. Si tratta della scomunica comminata dal giovane vescovo Ausilio al *comes* Classiciano e a tutti i membri della sua famiglia, in seguito ad una pretesa violazione del diritto d'asilo. Forse una parte di queste lettere non ci è pervenuta, come per es. la lettera in cui Classiciano sollecita l'intervento di Agostino; la lettera 250A corrisponde al par. 5 della 1\* (cfr. G. FOLLIET, *Comm. à l'ép. 1\**, in AA.VV. *Œuvres de Saint Augustin*, 46 B, *Lettres 1\*-29\**, Études Augustiniennes, Paris 1987, 421 s.; S. ADAMIAK, *Asking for Human Mercy* cit., 37). Il vescovo, ritenendo eccessiva la punizione, scrive al *comes* (*ep.* 1\*), esprimendo il suo dispiacere perché non aveva trovato colpa in lui; si rivolge anche al vescovo Ausilio (*ep.* 250), forse ancora inesperto, chiedendogli di revocare la scomunica a Classiciano e alla sua famiglia e spiegandogli che era illecito scomunicare degli innocenti come i familiari del *comes*. Egli dichiara di voler trattare il tema in un concilio, in modo da avere norme sicure, in quanto la faccenda andava contro la pratica della Chiesa.

<sup>24</sup> Cfr. V. NERI, *L'intercessio dei vescovi* cit., 108 s. (da 109 la citazione). Il vescovo interviene sempre per mitigare le pene, anche nei riguardi dei donatisti, cfr. L. DE SALVO, *Agostino e le lettere commendaticiae*, in M. CASSIA-G. ARENA (a cura di), *Res et verba. Scritti in onore di Claudia Giuffrida*, Milano 2022, 326-346.

<sup>25</sup> Nell'*ep.* 153.1, Agostino, rispondendo al vicario Macedonio, chiarisce che il suo intervento in favore dei colpevoli è un obbligo del suo ufficio (*intercessionis officium*, come si esprime nell'*ep.* 153.2), un obbligo che considera naturale da parte sua: *Quaeris a me cur officii sacerdotii nostri esse dicamus intervenire pro reis, offendi quasi quod erat officii nostri minime reportemus. L'intercessio* gli consentiva la *potestas* nelle cause civili (G. CLARK, “*The truth shall make you free*”. *Augustine on the Power of Religion*, in A. CAIN-N. LENSKI (eds.), *The Power of Religion in Late Antiquity*, Farnham 2009, 189 [189-200]), nelle quali si mostrava preciso e corretto, non intendendo giudicare solo secondo un'ottica cristiana, ma tenendo presente, nei singoli casi, cosa prevedeva il diritto romano (cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera*

2. Altro caso importante, con risvolti anche civili, in materia successoria, è quello, riportato nell'*ep.* 83, indirizzata ad Alipio, amico di sempre e vescovo di Tagaste<sup>26</sup>, del 404/5, che riguarda l'eredità di Onorato un monaco morto intestato, i cui beni erano richiesti sia dalla chiesa di Thiava, in cui era stato ordinato, che da quella di Tagaste, dove aveva continuato il suo sacerdozio:

*Ep.* 83.4: Videtur itaque mihi haec regula esse in rebus huiusmodi retinenda, ut quidquid eo iure quo talia possidentur, eius fuerit qui alicubi clericus ordinatur, ad eam pertineat Ecclesia in qua ordinatur.

La questione giuridica dell'eredità dei *clerici* non era ancora stata posta. Agli inizi del V sec., il diritto delle chiese e dei monasteri sulla successione di clerici e monaci era ancora incerto<sup>27</sup>. Teoricamente, tutti coloro che divenivano chierici o monaci, avendo manifestato l'intenzione di rinunciare al mondo, dovevano spogliarsi dei loro beni, ma non tutti lo facevano. Prima dell'intervento di Agostino non c'erano disposizioni in materia in Africa. In questa lettera, il vescovo si pronunzia tenendo presente l'analogia con la legislazione civile. È lui, dunque, che fissa in maniera definitiva la norma, poi sanzionata dal *Codex Theodosianus* e dal *Codex Iustinianus*, che fu l'origine di tutta la legislazione in materia. Prima del 434 non ci sono pervenute norme del diritto civile. In questa data abbiamo una costituzione di Teodosio e Valentiniano III:

cit., 301 ss.). Per quanto ligio alle istituzioni, il santo non dimenticava mai di essere un pastore. E interveniva spesso per ammorbidire le pene. Sulle qualità di un *bonus iudex*, cfr. S. TOSCANO, *Tolle divitem. Etica, società e potere nel De divitiis*, Catania 2006, 192 s.

<sup>26</sup> Alipio era amico di Agostino fin dai tempi della sua giovinezza. Era nato nel suo stesso paese, da famiglia di persone in vista, era più giovane di lui e aveva seguito i suoi corsi a Cartagine, dove il retore insegnava in una scuola pubblica (AUG., *conf.* 6.7.11). Lo aveva preceduto a Roma per studiare diritto (*conf.* 6.8.13), ed insieme erano poi partiti alla volta di Milano (*conf.* 6.10.16). Alipio aveva una solida formazione giuridica e retorica, e Agostino si rivolgeva spesso a lui per consiglio, soprattutto in questioni tecniche (cfr., ad es., *ep.* 44.3.6, cfr. P. BROWN, *Agostino di Ippona* cit., 190), conoscendone l'integrità, che aveva mostrato quando era stato *assessor* al tribunale di Roma e poi del *comes largitionum (Romae adsidebat comiti largitionum Italicarum)*.

<sup>27</sup> Cfr. M.F. MARTROYE, *Saint Augustin et le droit d'héritage des églises et des monastères*, in *MSNAF*, 68, 1908, 101 ss. [97-129].

CTh. 5.3.1 [= Brev. 5.3.1] = C. 1.3.20 (434 Dec. 15): Impp. Theod(osius) et Valentin(ianus) AA. ad Taurum P(rae)f(ectum) P(raetori)o et Patric(ium). Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus aut diaconissa aut subdiaconus vel cuiuislibet alterius loci clericus aut monachus aut mulier, quae solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento decesserit, bona quae ad eum pertinuerint, sacrosanctae ecclesiae vel monasterio cui fuerit destinatus omnifariam socientur<sup>28</sup>.

Nella destinazione dei beni dei clerici, a mio avviso, va tenuta presente anche una norma precedente di Arcadio e Onorio, del 398, che lega il chierico al posto in cui si trova<sup>29</sup>.

La disposizione riguarda le chiese costituite su possedimenti di diversi proprietari. Non dovevano ordinarsi chierici appartenenti ad altro possedimento, ma solo quelli del posto a cui apparteneva la stessa chiesa, ... *eatenus ordinentur ut propriae capitacionis onus ac sarcinam recognoscant*. Arcadio qui è mosso da preoccupazioni di natura fiscale, ed è importante il legame del chierico con il proprio possedimento, che

<sup>28</sup> H. LECLERCQ, *Héritage (droit d')*, in *DACL*, VI, 1925, 2262 [2261-2264]: (i beni vanno a) "l'église qui l'ha fait ordonner"; M.F. MARTROYE, *Saint Augustin et le droit cit.*, 123: "...Églises ou monastère auquel il été voué..."; J. GAUDEMET, *L'Église dans l'empire romain*, Paris 1958, 299, dice soltanto "Theodose attribue à leur église ou à leur monastère les bien des évêques, clerics, moines, qui meurent sans parents". Il Pharr (*The Theodosian Code and Novels and the Sirmonian Constitutions translation with Commentary, glossary, and bibliography* by C. PHARR, New York 1969<sup>2</sup>, 107) traduce "had been dedicated". Nell'edizione francese del 2009, il passo è tradotto: "À la sacrosante église ou au monastère auquel cette personne était affectée", cfr. *Codex Theodosianus. Le Code Théodosien V. Texte latin d'après l'édition de Mommsen (1904). Introduction par P. JAILLETTE-J.-M. POINSOTTE. Traduction par S. CROGIEZ-PETREQUIN-P. JAILLETTE-J.-M. POINSOTTE*, Tournhout 2009, 303. In ogni caso, l'influenza di Agostino sulla legislazione è evidente. A me, tuttavia, resta il dubbio che nella costituzione ci sia una volontà diversa da quella espressa da Agostino, il quale sostiene che i beni debbano andare alla chiesa *in qua ordinatur*. Al contrario, nella costituzione si parla di chiesa o monastero *cui fuerit destinatus*: che significato si deve attribuire a *destinatus*?

<sup>29</sup> CTh. 16.2.33 (398): Idem AA. [scil. Arcad(ius) et Honor(ius)] Eutychiano P(raefecto) P(raetori)o. *Ecclesiis, quae in possessionibus, ut adsolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutae, clerici, non ex alia possessione vel vico, sed ex eo, ubi ecclesiam esse constiterit, eatenus ordinentur, ut propriis capitacionibus onus ac sarcinam recognoscant ...*; cfr. J. GAUDEMET, *L'Église cit.*, 305; ID., *Le droit romain cit.*, 146 s.; L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI cit.*, 51.

è il fondamento sulla base del quale Agostino prescrive che i beni del chierico morto intestato vadano alla chiesa in cui era stato ordinato<sup>30</sup>. Forse il vescovo di Ippona aveva presente questa disposizione quando scriveva la lettera, tenendo anche conto del diritto civile romano, per il quale va rispettato innanzitutto l'erede legittimo<sup>31</sup>: all'interno di questa logica giuridica, è il monastero che ha ordinato il chierico ad avere la precedenza sull'eredità dei suoi beni, quasi come un parente stretto<sup>32</sup>. Ma a questo si possono aggiungere le considerazioni di natura fiscale, che scaturiscono dalla costituzione sopra menzionata. È ovvio pensare ad una influenza di Agostino sulla legislazione teodosiana<sup>33</sup>. Egli fu chiamato spesso a risolvere situazioni difficili determinatesi in Africa, comprese questioni di eredità<sup>34</sup>.

<sup>30</sup> La costituzione, secondo R. Delmaire (in *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Theodose II (312-438)*, I. Code Théodosien livre XVI, texte latin TH. MOMMSEN. Traduction J. ROUGÉ. Introduction et notes R. DELMAIRE, Paris 2005, 187 nt. 30), va confrontata con C. 1.3.16 del 409, in base alla quale, chi è iscritto nel registro del censo, non può essere nominato chierico senza il consenso del padrone del fondo. Se diviene chierico nel *vicus* in cui risiede, la sua *capitatio* sarà assunta dal padrone, ed egli dovrà fornire un sostituto.

<sup>31</sup> La dottrina patristica insiste molto sui diritti dei figli, cfr. in particolare J. GAUDEMET, *La transformation* cit., 299.

<sup>32</sup> Cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 307 s.

<sup>33</sup> Cfr. M.F. MARTROYE, *Saint Augustin et le droit* cit., 103-109; 121 ss. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 308 e ntt. 31-32.

<sup>34</sup> In questo contesto si colloca, ad es., la questione del rifiuto dell'eredità del naviculario Bonifacio, cfr. L. DE SALVO, *Navicularium nolui esse Ecclesiam Christi*, in *Latomus*, 46, 1987, 153 ss. e ntt. 32-33 [146-160]. Agostino sa bene quando non si deve ricevere una eredità, e cioè quando questa si presenta *sollicita et damnosa* (POSS., *VAug.* 24). È questo il caso del rifiuto da parte del vescovo di accettare l'eredità del naviculario Bonifacio (*Serm.* 355.4: *Bonifacii haereditatem suscipere nolui: non misericordia, sed timore. Navicularium nolui esse Ecclesiam Christi. Multi sunt quidem, qui etiam de navibus acquirunt. Tamen, una tentatio esset, iret navis et naufragaret: homines ad tormenta daturi eramus, ut de submersione navis secundum consuetudinem quaererentur, et torquerentur a iudice, qui essent de fluctibus liberati?*). Da buon conoscitore delle leggi, egli sa che i beni dei navicularii, come quelli di tutti gli appartenenti ai collegi, sono legati alla *functio* e come tali soggetti a dei *munera* (L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992), il che non era possibile per la Chiesa. Inoltre, conoscendo il diritto marittimo, sa che, in caso di naufragio, i membri dell'equipaggio sarebbero stati sottoposti e tortura, per accertare la veridicità dello stesso. È questo il vescovo non poteva permetterlo. Per il pensiero di Agostino sulla tortura, cfr. S. TOSCANO, *Tolle divitem* cit., 183



Nel caso menzionato nell'*ep.* 83, Agostino chiede consiglio al collega Alipio, ma, non soddisfatto dalla decisione salomonica da lui proposta – che gli appariva come un accomodamento – di dividere in parti uguali i beni fra le due chiese, cerca una soluzione valida sul piano del diritto che rimanga come norma ufficiale, ispirata a ragioni di giustizia e non a motivazioni economiche. Decide quindi, dopo lunga riflessione, e anche su suggerimento del vescovo Samsucio, che, se tutti gli aspiranti alla vita religiosa non si fossero spogliati prima dei loro beni, alla loro morte questi sarebbero andati agli eredi legittimi secondo il diritto civile e, in mancanza di eredi, alla chiesa in cui erano stati ordinati. Questo era il caso di Onorato (*ep.* 83.4)<sup>35</sup>. Chi volesse, dice Agostino, istituire erede la chiesa diseredando i figli, *quaerat alium qui suscipiat, non Augustinum* (*serm.* 355.4)<sup>36</sup>. Se invece il defunto non aveva figli, la Chiesa poteva ereditare il suo patrimonio<sup>37</sup>.

3. Ancora, l'*ep.* 97<sup>38</sup>, della fine del 408, indirizzata al *magister officiorum* Olimpio (che, dopo la morte di Stilicone, aveva fatto carriera

ss.; L. DE SALVO, *Necessitas iudicandi. Agostino e la tortura giudiziaria*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 631-641 (ivi ulteriori riferimenti bibliografici).

<sup>35</sup> Importante la sua posizione quando ci si trova in presenza di eredi legittimi, nel qual caso dispone che i beni del defunto vadano a questi ultimi, anche se esistono testamenti in contrario, anche se fosse stata designata la Chiesa come erede cfr. L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI* cit., 55.

<sup>36</sup> Un padre, se ha tanti figli, può fare delle parti, riservandone una quota a Cristo. La disposizione circa la quota ereditaria in favore di Cristo, la cosiddetta “quota per l’anima”, di cui era esecutore il vescovo, largamente contemplata nella dottrina patristica, non trova riscontro nella legislazione dei codici e tuttavia aveva la sua validità, cfr. L. DE SALVO *La quota per l’anima. Da Basilio ad Agostino*, in *AARC*, 17, Roma 2010, 431-440.

<sup>37</sup> La norma doveva essere già in vigore qualche anno dopo se nel *sermo* 356.10, del 425/26, descrivendo la situazione patrimoniale dei suoi *clerici*, a proposito del presbitero Leporio, il vescovo ricorda con soddisfazione di averlo accolto povero nel monastero, in quanto aveva donato tutti i suoi beni alla chiesa in cui era stato ordinato.

<sup>38</sup> Collegata con la 97 è l'*ep.* 96, del settembre 408, anch'essa indirizzata ad Olimpio. In essa, secondo le norme retoriche dello stile epistolare, Agostino comincia facendo al *magister* le congratulazioni per la nuova, importante carica (per questo, cfr. anche *ep.* 97.1); passa quindi a chiedergli un favore, un intervento nei riguardi del vescovo Bonifacio, che si trovava nei guai a causa di malversazioni di altri (tutta la vicenda è spiegata nel par. 2, Cfr. L. DE SALVO, *Agostino e le lettere commendaticiae* cit., 337 s. [326-346]).

alla corte di Onorio<sup>39</sup>), con cui il vescovo mostra di avere familiarità, riguarda l'applicazione in Africa delle leggi antidonatiste promulgate sotto Stilicone<sup>40</sup>. Nella lettera, Agostino cerca di convincere Olimpio che le leggi datate prima della morte di Stilicone, e applicate in Africa (*vivo Stilichone in Africam missae sunt*) devono essere mantenute, perché emanate proprio dall'imperatore, e non, secondo le voci sparse dagli eretici, a sua insaputa, o addirittura contro la sua volontà (*quo nesciente vel nolente factum sive dolose iactant ...*, ep. 97.2). Sembra che l'imperatore abbia ascoltato il suo *magister officiorum*, perché la legge conservata nel *Codex Theodosianus* è posteriore alla lettera di Agostino, anche se di poco. Agostino coglie l'occasione di un collega di sacerdozio, che si era recato a corte, perché solleciti Olimpio. Gli chiede che siano estese all'Africa le misure *de idolis confringendis et haereticis corrigendis* (sembra proprio il linguaggio tipico della cancelleria imperiale) emanate sotto Stilicone (ep. 97.2), sperando che la sua voce venga ascoltata. Dalla corte arriva la conferma alle richieste del presule. Infatti, la costituzione di Onorio, ripresa dalla *Sirm.* 14, sembra sia stata ispirata dalla richiesta del vescovo di Ippona.

*Ep. 97.2: ut opus tuum [scil. di Olimpio], quo noverint inimici Ecclesiae leges illas, quae de idolis confringendis et haereticis corrigendis vivo Stilichone, in Africam missae sunt, ex voluntate Imperatoris piissimi et fidelissimi constitutas.*

CTh. 16.5.46 (409 Ian. 15): Idd. AA. [scil. Imp. Honorius et Theodod(osius) AA.] Theodoro P(raefecto) P(raetori)o II Post Alia: Ne Donatistae vel ceterorum vanitas haereticorum aliorumque eorum, quibus catholicae communionis cultus non potest persuaderi, Iudaei adque gentiles, quos vulgo paganos appellant, arbitrentur legum ante adversum se datarum constituta tepuisse, noverint iudices universi praeceptis earum fidei devotione parendum et inter praecipua curarum quidquid adversus se decrevimus non ambigant exsequendum.

<sup>39</sup> Cfr. J.R. MARTINDALE, *PLRE*, II, 801 s., *Olympius 2*.

<sup>40</sup> L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI* cit., 90; B.D. SHAW, *Augustine and Men of Imperial Power*, in *Journal of Late Antiquity*, 6, 1, 2015, 40 ss. [32-61]; S. ADAMIAK, *Asking for human Mercy* cit., 40.

*Sirm.* 14 (409 Ian. 15): Impp. Honorius et Theodosius Theodoro viro inl. Praefecto Pretorii: ... ne Donatistae vel ceterorum vanitas haereticorum aliorumque eorum, quibus catholicae communionis cultus non potest persuaderi, Iudaei adque gentiles, quos vulgo paganos appellant, arbitrentur legum adversum se datarum constituta tepuisse, noverint iudices universi praeceptis earum fideli devotione parendum et inter praecipua curarum, quiquid adversus se decrevimus, exequendum.

Come si vede, Agostino è più sintetico dei legislatori imperiali, ma segue esattamente lo stile burocratico della corte. Da notare il verbo *noverint*, da lui usato, ricorrente spessissimo nelle costituzioni.

4. Importante è anche la notissima *ep.* 10\*, al vescovo Alipio<sup>41</sup>, probabilmente del 428<sup>42</sup>, che conserva una costituzione di Onorio non pervenuta<sup>43</sup>, relativa ai *mangones*, trafficanti di uomini, e alla loro punizione<sup>44</sup>.

*Ep.* 10\*.3.63 ss.: Nec sane arbitror hoc Africae malum (*scil.* vendita di donne e bambini) etiam illic ubi estis famam tacere; quod incomparabiliter longe minus fuit, quando tamen impera-

<sup>41</sup> Cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 302, e soprattutto, S. TOSCANO, *Casi di ordinaria giustizia nelle epistole Divijak di Agostino*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 551 s. e nt. 32 [541-563].

<sup>42</sup> M.F. BERROUARD, *Comm. à la lettre 10\**, in *Lettres* cit., 466 ss.

<sup>43</sup> A norme risalenti a prima del 400 e non altrimenti note, si riferisce Agostino in altre opere, come nel *Contra epistulam Parmeniani* (opera datata al 400), dove probabilmente si richiama ad una costituzione perduta, databile appunto prima di tale anno, sulla incapacità degli eretici di far testamento e di acquisire eredità e donazioni, mentre la costituzione di Onorio, Arcadio e Teodosio, contenuta in CTh. 16.5.40, è del 407. Riporto il brano: ... *Aliorum autem imperatorum leges quae vehementer adversus eos latae sunt, quis ignorat? In quibus una generalis adversus omnes qui christianos se dici volunt et Ecclesiae catholicae non communicant, sed in suis separatim conventiculis congregantur, id continet ut vel ordinator clericis, vel ipse ordinatus denis libris auris multetur: locus vere ipse quo impia separationem congregantur, redigantur in fiscum. Sunt et aliae iussiones generales, quibus eis vel faciendi testamentum vel per donationes aliquid conferendi facultas adimitur, vel ex donationibus aut testamentis aliquid capiendi* (C. Ep. Parm. 1.19); cfr. J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., 144 s.; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 302.

<sup>44</sup> C. LEPELLEY, *Présentation générale de la lettre 10\**, in *Lettres* cit., 469-472; S. TOSCANO, *Casi di ordinaria giustizia* cit., 551-555; *Codex Theodosianus... l. V* cit., 126 s.

tor Honorius ad praefectum Hadrianum legem dedit huiusmodi cohibens mercaturas talisque impietatis negotiatores plumbo cohercendos et proscribendos et in exilium perpetuum censuit esse mittendos; nec de his loquitur in ea lege qui seductos depraedatos<que> emunt liberos quod paene solum isti faciunt, sed generaliter de omnibus qui vendendas familias transferunt in provincias transmarinas ... 4.1: Hanc legem subiunxi commonitorio meo ... Unde ad hoc magis ista scribo beatitudini tuae, ut constituatur, si fieri potest a piissimis christianisque principibus, ne ad periculum damnationis quae hac ege definita est maximeque ad plumbi cohercitionem, unde homines facile moriuntur, ista perveniant quando per ecclesiam ab eis homines liberantur.

La lettera, come si è detto, è indirizzata ad Alipio, che si trovava in quel momento a Roma<sup>45</sup>, e quindi poteva fare da tramite presso la corte di Valentiniano III (che probabilmente in quello stesso periodo vi soggiornava)<sup>46</sup>, affinché si provvedesse a mitigare le pene nei riguardi dei malvagi *mercatores*, una volta che, liberati gli schiavi, venivano sottoposti alle misure previste dalla legge. Agostino probabilmente contava sul fatto che Alipio, il quale già una volta, nel 419, si era recato a corte (*ep. 10\*.25 s., ... quando ad comitatum de concilio primitus missus es ...*)<sup>47</sup>, potesse tornarvi e fare da tramite per riferire le sue richieste.

Il vescovo di Ippona racconta, al paragrafo 5 (... *his vere negotiatoribus, non quorumcumque animalium, sed hominum nec quorumcumque barbarorum, sed provincialium Romanorum usquequaque dispersis ... ep. 10\*.5.115 ss.*), di un misfatto molto ricorrente in Africa, che attesta l'esistenza nella regione di bande di violenti, al servizio di potenti mercanti<sup>48</sup>. Egli deplora l'orrendo crimine di questi traffi-

<sup>45</sup> Cfr. anche *ep. 224.2*, posteriore di tre o quattro mesi all'*ep. 10\**. M.F. BERROUARD, *Comm. à la lettre 10\** cit., 466 ss.

<sup>46</sup> L'imperatore sembra preferisse Roma a Ravenna, cfr. F. ELIA, *Valentiniano III*, CULC, Catania 1999, 21.

<sup>47</sup> F.M. BERROUARD, *Un tournante dans la vie de l'Église d'Afrique: le deux missions d'Alypius en Italie à la lumière des lettres 10\*, 15, 16, 22, 23A de Saint Augustin*, in *REA*, 31, 1985, 46-70.

<sup>48</sup> M. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre. Augustin et l'autorité pastorale (ep. 10 e 24)*, in *Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Diviak. Communications présentées au Colloque de 20 et 21 septembre 1982*, Paris 1983, 189-204; C. GEBBIA, *Pueros vendere vel locare. Schiavitù e realtà africana nelle*

canti, che rendevano schiavi, vendendoli nelle province d'oltremare, cittadini romani, donne, uomini, bambini, sventurati destinati a finire *in perpetuam servitatem*<sup>49</sup>. Questo reato rientrava nel grave crimine di *plagium*, che Costantino aveva ordinato di punire con la morte, dopo la pena delle *plumbatae*<sup>50</sup>. Nella legge di Onorio riportata da Agostino non si parla di pena di morte, ma di esilio; tuttavia, la prima punizione a cui i colpevoli devono essere sottoposti è quella delle frustate mediante le *plumbatae*, sistema che molto spesso portava alla morte (*ep.* 10\*.4.90 ss., ... *ad plumbi cohercitionis unde homines facile moriuntur* ...). Con la menzione di questa legge, l'Ipponate intende soprattutto far rilevare la sua posizione contraria alle pene corporali<sup>51</sup>, quali la *cohercitionis* mediante *plumbum*, anche nei riguardi di colpevoli dei più turpi reati. A sanare la situazione non bastava l'intervento della Chiesa, che in certi casi riusciva a liberare alcune persone, ma era necessario il ripristino della legalità, una disposizione legislativa che restituisse i loro diritti a degli uomini liberi, cittadini romani; né bastava che fosse emanata la costituzione, occorreva anche la garanzia dell'applicazione della stessa, indicando *Quarum ... potestatem vel quorum officiorum cura lex ista vel si qua alia de hac re lata fuerit habere possit executionem* (*ep.* 10\*.5.103 s.). L'orientamento di Agostino, che, grazie anche all'azione del vescovo Alipio, come si è detto,

*nuove lettere di S. Agostino*, in *L'Africa romana*, 4 (Sassari 12-14 dicembre 1986), Sassari 1986, 215-227.

<sup>49</sup> Il testo dell'*ep.* 10\* si può confrontare con quello dell'*ep.* 24\*, in cui si parla della vendita di donne e fanciulli. Il vescovo di Ippona pone una serie di questioni a Eustochio, *assessor* al tribunale di Ippona. Il problema riguarda fundamentalmente la condizione delle persone, il loro statuto libero o servile. Agostino avverte la responsabilità di giudicare in una materia così delicata. La richiesta riguarda le norme del diritto romano nel caso di figli di una donna libera e di uno schiavo; la vendita dei figli o del loro lavoro, anche da parte di un padre colono, e l'eventuale potere del proprietario di ridurre in schiavitù i suoi coloni o i loro figli. Si vede che il vescovo, in queste, come in altre cause, doveva giudicare secondo il diritto civile e non solo secondo coscienza, e voleva vederci chiaro (*ep.* 24\*.1: ... *nos necesse est perpeti tales iurgantium quaestiones, in quibus nobis etiam terrena iura quaerenda sint*). Il tribunale del vescovo aveva dunque competenza in cause importanti.

<sup>50</sup> CTh. 9.18.1 = Brev. 9.14.1 = C. 9.20.16 del 315 al vicario d'Africa Domizio Celso (A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *PLRE*, I, 195, *Domitius Celsus* 8), cfr. C. LEPALLEY, *Comm. à la lettre 10\**, in *Lettres 1-29\** cit., 472 s.; L. DE SALVO, *Agostino e i barbari*, in *AARC*, 20, Roma 2014, 129 [123-137].

<sup>51</sup> Cfr. L. DE SALVO, *Necessitas iudicandi* cit.

suo consigliere privilegiato, propone misure repressive più umane, sembra essere stato recepito nella Nov. Val. 33, del 451<sup>52</sup>, che prevede, per lo stesso reato, una sanzione pecuniaria, come il vescovo di Ippona si era augurato:

Nov. Val. 33 [= Brev. 11] (451 Ian. 21): Imp.Valent(inn)ianus A. Aetio Patricio. Si quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit vel emptum ingenuum ad transmarina transtulerit, sciat se sex auri uncias fisci viribus inlaturum.

L'espressione *transmarina transferre* risale ad Agostino (*transferunt in provincias transmarinas*). Non è escluso che la *Novella*, emanata a distanza di ventitré anni, si riferisca ad un'altra misura non pervenuta, presa precedentemente dalla cancelleria di Ravenna, in seguito alla richiesta di Agostino, trasmessa dal vescovo Alipio.

5. Infine, il caso riportato nell'*ep.* 9\*, probabilmente del 423<sup>53</sup>, sempre ad Alipio, vede Agostino incerto: dei *clerici* di Ippona avevano bastonato un *honestior*, che aveva stuprato una religiosa e ne aveva fatto la sua concubina. Un reato simile di solito veniva punito con pene atroci dalle leggi<sup>54</sup>, rientrando fra i *crimina irremissibilia* anche per l'amnistia di Pasqua<sup>55</sup>. Secondo Agostino, nella legislazione degli imperatori cristiani si aggiungeva come aggravante l'offesa a Dio<sup>56</sup>. Nella lettera egli intende intercedere per i *clerici* e spiega che ci sarebbe motivo di agire contro il notabile, sorpreso in flagrante, per cui avrebbe dovuto essere giudicato direttamente, in base ad una legge di Onorio e Teodosio, del 409 (CTh. 9.2.5: ... *mox sub idonea prosecutione ad iudicium dirigant*). Il papa Celestino, cui il colpevole aveva fatto appello (senza però fornire i particolari della faccenda), si era

<sup>52</sup> Cfr. anche F. ELIA, *Valentiniano III* cit., 151.

<sup>53</sup> A. GABILLON, *Comm. à la lettre 9\**, in *Lettres* cit., 461 s.

<sup>54</sup> CTh. 9.24.1 (320); 2 (349); 9.25.1 (354); 2 (364); 3 (374), cfr. R. BRUNO SIOLA, 'Viduae' e 'coetus viduarum' nella Chiesa primitiva e nella normazione dei primi imperatori cristiani, in *AARC*, 8, Perugia 1990, 403 ss. [367-426]; B. SANTALUCIA, *L'amministrazione della giustizia penale*, in A. CARANDINI-L. CRACCO RUGGINI-A. GIARDINA (a cura di), Torino 1993, *Storia di Roma* 3.2, 1051 e nt. 41 [1035-1051]; S. ADAMIAK, *Asking for Human Mercy* cit., 31 ss. e nt. 57.

<sup>55</sup> Cfr. CTh. 9.38.4 del 368.

<sup>56</sup> AUG., *ep.* 9\*.3.53: ... *quando Deo faciunt impiissimam iniuriam...*

pronunziato per una punizione dei *clerici*. Agostino si chiede come comportarsi in questi casi: da un lato dichiara che i *clerici* non devono essere puniti (*ep.* 9\*.4), ma anzi difesi, perché, indignati, avevano colpito un sacrilego, difendendo la legge di Dio. Egli era cosciente degli aspetti legali del problema, ma dubitava che si potesse applicare un simile sistema giuridico in tale caso. Infatti, a preoccuparlo erano le cariche onorifiche che lo sventurato, definito *ille legendus filius noster* (*ep.* 9\*.2), ricopriva, o aveva ricoperto (era stato decurione o avvocato, ... *honorem vel curiae vel fori*). Ancora nel V sec. i membri delle categorie superiori, almeno teoricamente, potevano beneficiare dell'esenzione da qualsiasi tipo di pena corporale, anche se, di fatto, verso la fine del IV e gli inizi del V secolo, si era accentuata la tendenza a non tener conto della condizione sociale del colpevoli<sup>57</sup>. C'erano molte disposizioni che esentavano gli *honestiores* dalle pene corporali, ma spesso erano ignorate. Nel caso prospettato il vescovo era perplesso: da un lato, sapeva bene che un personaggio d'alto rango poteva beneficiare dell'esenzione dalle severissime pene corporali previste dalle leggi, ma d'altra parte doveva considerare che tali persone facevano a Dio *impiissimam iniuriam*, macchiandosi di sacrilegio. E si chiede: *Quid ergo factururus est episcopus sive clerici in huiusmodi non quilibuscumque peccatis sed sceleribus hominum?* (*ep.* 9\*.2). *Quid ergo faciendum in talibus causis talibusque personis in earum causarm reatu deprehensis, prius debent inquirere atque definire qui volunt, cum haec iudicantur, rectam ferre sententiam ...* (*ep.* 9\*.3). Da esperto del diritto vorrebbe una punizione legale: ... *ergo querenda, invenienda, constituenda est ordinata inquietis perditis poena ...*, ma non riesce a trovare una soluzione, anche perché è contrario alle pene corporali, e sconsolato conclude: *quid dicam nescio* (*ep.* 9\*.4).

La perplessità di Agostino fa riflettere. Nelle costituzioni del tempo specifiche sul ratto non si fa menzione di esenzioni. In CTh. 7.18.8 (383[391?]), la pena aveva diversi livelli secondo la condizione giuridici-

<sup>57</sup> In generale, esoneri per curiali e *principales* in CTh. 12.1.190, del 364; 12.1.128, del 392; 9.35.6 del 399; CTh. 12.1.85, del 381 impone la multa di 20 libbre d'oro e la *infamia perpetua* a quei governatori che avessero usato le *plumbatae* contro i *principales*. Su questa tematica, per tutti, cito, da ultimo, L. DI PAOLA, *I principales ordinis decurionum nella Tarda Antichità: poteri e privilegi, sanzioni pecuniarie e repressioni penali*, in M. CASSIA-G. ARENA, *Res et verba. Scritti in onore di Claudia Giuffrida*, Milano 2022, 354 ss. [347-372] e note relative, uno studio accurato e approfondito, con ampia bibliografia.

co-sociale del colpevole. D'altra parte i funzionari preposti al giudizio tendevano sempre di più a sottoporre a frustate e a torture anche i curiali e tutti i dignitari delle città, come dimostrano le testimonianze di autori del IV e V secolo, in particolare di Libanio<sup>58</sup> e Sinesio<sup>59</sup>. Dopo non molti anni, anche le leggi imperiali avranno meno riguardi verso gli *honestiores*<sup>60</sup>. Ma è solo con Giustiniano che viene detto espressamente *cuiuscumque condicionis vel gradus dignitatis*<sup>61</sup>.

Quindi, probabilmente, l'imbarazzo del vescovo di Ippona dipende dal fatto che egli è contrario ad ogni tipo di pena corporale, anche se il colpevole l'avrebbe meritata, per cui si scervella per trovare una pena che punisca l'autore del ratto, senza sottoporlo a torture. In questo caso, nonostante i suoi sforzi, non riesce a individuare una soluzione che possa trovare posto nella normativa imperiale. Queste remore gli impediscono di far pressione presso i redattori delle leggi, perché ascoltino la sua voce.

I casi considerati sono solo degli esempi in una materia che meriterebbe di essere approfondita; si tratta di un filone che dovrebbe essere ulteriormente indagato, anche considerando le altre opere dello stesso autore o di altri autori del tempo.

In questa sede, confrontando alcuni passi delle epistole del vescovo di Ippona con le costituzioni coeve, ho cercato di recuperare riscontri concettuali, ma anche verbali, in vari campi della normazione. Lo studio, da un lato, ha consentito di confermare la vasta e profonda conoscenza del diritto e della legislazione del tempo da parte di Agostino, nonché la sua padronanza del linguaggio cancelleresco; dall'altro, ha

<sup>58</sup> L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *AARC*, 10, Napoli 1995, 315 e nt. 138 [291-318]. Gli esempi presentati dal retore antiocheno sono numerosi, cfr., soprattutto, M. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* cit., 145-147; EAD., *Abusi, terrore, violenza. Qualche esempio di 'disfunzionamento' dell'amministrazione della giustizia nel IV sec. d.C.*, in *RET*, 2, 2012-2013, 93-114.

<sup>59</sup> L. DE SALVO, *Sinesio e l'amministrazione della giustizia in Cirenaica, comunicazione al Convegno Internazionale su La Cirenaica antica (Macerata, maggio 1995)*, Pisa-Roma 1998, 161-176.

<sup>60</sup> M. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* cit., 146 s.; EAD., *Abusi, terrore, violenza* cit., 98. Una legge del 392 (CTh. 12.1.126) sembra proteggere solo i *principales*, il che può ingenerare il sospetto che anche gli imperatori volessero maggiore rigore.

<sup>61</sup> C. 1.3.53 del 533.



evidenziato come la sua arte retorica e la sua esperienza giuridica abbiano fatto da modello per gli estensori dei testi legislativi, ispirando in più di una occasione la normativa imperiale e talvolta conservando testi di costituzioni per noi perdute.

#### SINTESI

Il contributo intende evidenziare, esaminando in particolare le lettere di Agostino, le influenze retoriche che si riscontrano, in ambito occidentale, nell'interscambio fra la patristica e le costituzioni del tempo. Il vescovo di Ippona, forte della sua formazione retorica e della conoscenza del linguaggio burocratico, ha indubbiamente influenzato la normativa imperiale, lasciando in essa tracce evidenti del suo pensiero e del suo stile, assimilando, d'altra parte espressioni tipiche del linguaggio cancelleresco. Vengono recuperati riscontri concettuali, ma anche verbali in vari campi del diritto, confermando, da un lato la vasta conoscenza giuridica e legislativa del vescovo, dall'altro come la sua arte retorica abbia fatto da modello agli estensori dei testi legislativi, ispirando, in più di una occasione, la normativa imperiale e talvolta conservando testi di costituzioni altrimenti perdute.

#### PAROLE CHIAVE

Agostino – Retorica – Lettere – Costituzioni – Linguaggio cancelleresco.

#### ABSTRACT

Through Augustine's letters especially, this contribution aims at highlighting the rhetorical influences found, in a Western context, in the interchange between patristics and the constitutions of the time. The bishop of Hippo undoubtedly influenced the imperial legislation, with his strong rhetorical training and knowledge of the bureaucratic language. He left in it clear traces of his thought and style, assimilating expressions typical of Chancery language. Conceptual verbal comparisons in various fields of law, are recovered and confirmed. However, the bishop has huge legal and legislative

knowledge, and on the other hand, he showed how his art of rhetoric could be considered as a model for the drafters of legislative texts. This undoubtedly inspired imperial legislation and sometimes preserved texts of constitutions that would otherwise have been lost.

KEYWORDS

Augustine – Rhetoric – Letters – Constitutions – Chancellor’s Language.

## Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)